

LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. (17G00170)

(GU n.254 del 30-10-2017)

Vigente al: 14-11-2017

Art. 12

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di garantire il controllo di legalita' da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonche' dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonche' qualunque atto avente le medesime finalita', debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullita' relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.